



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LOPES | SANTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CASTIGLIA | GIULIANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MELI | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8653/2014
depositato il 22/12/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 570/14 TARSU/TIA 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 570/14 TARSU/TIA 2009
contro:
PIEDIMONTE ETNEO

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8653/2014

UDIENZA DEL

12/10/2020 ore 09:00

N° 5454/2020

PRONUNCIATA IL:

12.10.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 OTT, 2020

Il Segretario

Svolgimento del processo

(Omissis) ha proposto impugnazione, nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo, avverso l'avviso di accertamento indicato in intestazione, notificatole in data 1.10.2014 e relativo a omesso versamento della Tarsu dell'anno 2008.

A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa per mancanza del presupposto impositivo nonché la prescrizione della medesima e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Comune convenuto non si è costituito.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 12.10.2020, nel corso della quale la parte ricorrente ha insistito in ricorso, e, all'esito, posta in deliberazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poiché non vi è prova dell'avvenuta notificazione del ricorso al Comune resistente, notificazione che risulta quindi inesistente.

Non può considerarsi prova della notificazione, in particolare, la copia del ricorso che reca in epigrafe una stampa recante l'intestazione Comune di Piedimonte Etneo e l'indicazione di un numero di protocollo e di una data, depositata dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.

Ed invero, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, *“nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare complete le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto”* (così Cass. civ., 24 febbraio 2012, n. 2816).

Inoltre, con riferimento all'ipotesi dell'apposizione del timbro con data, è stato affermato che *“nel processo tributario, la notificazione (del ricorso introduttivo e) dell'appello, che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al precedente art. 16, Comma terzo, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare complete le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", né essendovi modo per individuare quest'ultimo”* (Cass. civ., Sez. V, 1° dicembre 2004, n. 22576; conf. Id., 24 febbraio 2012, n. 2816).

In conclusione, quindi, manca la prova dell'esistenza della notificazione alla parte resistente del ricorso, il quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 546/92, è inammissibile.

In assenza di costituzione della parte convenuta, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Catania, 12 ottobre 2020

L'Estensore
Giuliano Castiglia



Il Presidente
Santo Lopez

